

Sent. n. 33/2023

Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Sezione Disciplinare
del Consiglio Superiore della Magistratura

così composta:

Avv. Fabio PINELLI	- Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura
	<u>Presidente</u>
Avv. Rosanna NATOLI	- Componente eletta dal Parlamento
	<u>Relatrice</u>
Dott.ssa Paola D'OVIDIO	- Magistrata di legittimità
Dott. Genantonio CHIARELLI	- Magistrato di merito
Dott.ssa Mariafrancesca ABENAVOLI	- Magistrata di merito
Dott. Roberto FONTANA	- Magistrato di merito
	<u>Componenti</u>

con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Mariella De Masellis, delegata dal Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, e con l'assistenza del magistrato addetto alla Segreteria della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, ha pronunciato la seguente

S e n t e n z a

nel procedimento disciplinare n. 91/2020 R.G. nei confronti della

dott.ssa NOME 1

Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di **UFF 1**,
difesa dal prof. **NOME 2**

incolpata

dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per avere tenuto, in violazione dei doveri di correttezza ed equilibrio, un comportamento gravemente scorretto nei confronti del magistrato, dott. **NOME 3**, che aveva presentato domanda per il conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di **UFF 2**, in quanto coinvolgeva **NOME 4** in una "missione" finalizzata a condizionare negativamente i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura chiamati a esprimere la loro valutazione in sede di assemblea plenaria e rivolto a soddisfare l'avvertita necessità di ottenere in tal modo una giustizia riparativa e, specificamente, di trovare *"nella sconfitta del **NOME 3**"* in relazione al conferimento dell'importante incarico, *"una sorta di anelata e privatissima rivincita esclusivamente morale"* sul **NOME 3**, che, nel dicembre 2015, aveva posto in essere nei suoi confronti una condotta abusante ed in violazione della sua sfera di libertà sessuale.

In particolare, nei giorni immediatamente precedenti la data prevista per la convocazione del Plenum incaricato della decisione, scriveva alcuni messaggi telefonici al dott. **NOME 4**, leader di spicco della corrente **ASSOCIAZIONE 1** (nonché già componente del **UFF 3**), sollecitandolo a intervenire presso i componenti togati e laici del Consiglio Superiore con i quali aveva un rapporto confidenziale (o anche solo di mera conoscenza) per metterli in guardia dall'esprimere il loro voto a favore del dott. **NOME 3** (ripetutamente appellato *"porco"*), palesando altresì la sua ferma determinazione, qualora non fosse stata assecondata dal dott. **NOME 4**, a contattare in prima persona i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, dichiarandosi finanche *disposta a tutto*, pur di scongiurare la nomina del citato dott. **NOME 3**.

A tal fine si rinvia alla lettura dei messaggi tratti dall'archivio WhatsAapp del telefono sequestrato a **NOME 4**, scambiati tra lo stesso dott. **NOME 4** e la dott.ssa **NOME 1**, nel periodo intercorrente tra il 15 e il 25 maggio 2019.

In ogni caso, a fini meramente esemplificativi e non esaustivi, si evidenziano i sottonotati messaggi con i quali la dott.ssa **NOME 1** esprimeva – quasi ossessivamente – al dott. **NOME 4** la sua contrarietà alla nomina del dott. **NOME 3** a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di **UFF 2**:

- messaggi del 15-5-2019, a partire dalle ore 16.58 con i quali, dopo avere scritto che il suo capo era fuori dalla corsa, soggiungeva che il *porco* non doveva prevalere per nessun motivo, dichiarandosi disposta a tutto (*"e sai che lo faccio"*), venendo assecondata da **NOME 4** (*"appunto"*);
- messaggi del 22-5-2019, a partire dalle ore 00.08, con i quali sollecitava **NOME 4** a riparlare con **NOME 5** (dott.ssa **NOME 5**, componente togato del **UFF 3** *nde*), osservando come fosse assurdo, una follia, il voto a favore di **NOME 3** in Commissione, chiedendo poi conto dell'opinione di **NOME 6** (dott. **NOME 6** componente togato del **UFF 3**), nonché la data del

Plenum, soggiungendo: “*Giurami che il porco cade subito*”, venendo rassicurata da **NOME 4** (“*Non mollo di un cm*”);

- messaggi del 23-5-2019, a partire dalle ore 11.16, con i quali chiedeva a **NOME 4** se il dott. **NOME 3** confidasse nella nomina (“*Non mi dire che **NOME 3** ci crede*”), ribadendo di essere disposta a tutto; quindi chiedeva a **NOME 4** se “*il porco avesse parlato con lui*”, ottenendo risposta negativa; quindi chiosava: “*porco mille volte*” - “*è pure scemo*”. Infine chiedeva se **NOME 7** avesse capito bene (come doveva votare, *nde*);
- messaggi del 25-5-2019, a partire dalle ore 14.54, con i quali scriveva di essere sconcertata (dalla possibilità della nomina del dott. **NOME 3**), di non poter correre rischi (“*È come se ci fossi io*”), di dover parlare con i componenti togati eletti da **ASSOCIAZIONE 1** oppure di voler andare dai laici (“*e scassiamo tutto*”), quindi scriveva, in successione: “*Io sto male e non me ne vado così – Guardando gli altri andare avanti – Non solo io non ho mai avuto e non avrò niente ma devo assistere a questa vergogna – Il mio gruppo non lo deve votare – **NOME 5** dice che a **NOME 3** mancano 2 voti e ce la può fare .. – Non si può correre il rischio*” venendo assecondata da **NOME 4** (“*Assolutamente*”).

Notizia circostanziata dei fatti acquisita il 22 aprile 2020, a seguito della trasmissione da parte della Procura di **UFF 4** dell’hard disk del telefono cellulare in uso al dottor **NOME 4**, oggetto di sequestro in data 30-5-2019 nell’ambito del procedimento penale nr. **XXX** RGNR, mod. 21, Procura di **UFF 4**».

Conclusioni delle parti

Il Procuratore Generale conclude chiedendo l’assoluzione della dott.ssa **NOME 1** per essere risultato il fatto alla stessa addebitato di scarsa rilevanza ai sensi dell’art. 3-*bis* del decreto legislativo n. 109 del 2006.

La Difesa conclude chiedendo l’assoluzione perché il fatto non sussiste.

Svolgimento del procedimento

1. Il procedimento disciplinare *de quo* nasce dalla trasmissione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di **UFF 4** al Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, titolare dell’azione disciplinare, della copia dell’*hard disk* del telefono cellulare sequestrato al dott. **NOME 4** nell’ambito del procedimento penale a suo carico, avente n. **XXX** R.G.N.R. mod. 21 e pendente presso il sopra specificato ufficio, *hard disk* contenente tutte le *chat* ed i messaggi dallo stesso scambiati, anche attraverso altri applicativi oltre a WhatsApp.

Tra le *chat* contenute nell'*hard disk* vi è la n. 132, denominata “**NOME 1 chat**”, ove erano inseriti i messaggi interscorsi tra il dott. **NOME 4** e la dott.ssa **NOME 1** nel periodo intercorrente tra il 15 ed il 25 maggio 2019.

L'inculpazione elevata nei confronti della dott.ssa **NOME 1** trae origine dai detti messaggi scambiati dalla stessa con il dott. **NOME 4** nei giorni immediatamente antecedenti la data prevista per il *Plenum* del Consiglio Superiore della Magistratura che avrebbe dovuto deliberare sul conferimento dell'incarico direttivo di Procuratore della Repubblica di **UFF 2**, per il quale concorreva il dott. **NOME 3**, all'epoca Procuratore della Repubblica di **UFF 5**.

Dal contenuto dei messaggi emergeva un particolare interesse della dott.ssa **NOME 1** alla detta nomina. La magistrata, in numerose *chat*, sollecitava infatti ripetutamente il dott. **NOME 4** affinché intervenisse fattivamente presso i componenti togati e laici del Consiglio Superiore della Magistratura chiamati a decidere sul conferimento del detto incarico direttivo.

Segnatamente, la dott.ssa **NOME 1** richiedeva al dott. **NOME 4** di indurre i detti componenti, esercitando il suo potere di condizionamento, a votare contro il dott. **NOME 3** arrivando a chiedere assicurazione che la candidatura del medesimo “cadesse”.

L'inculpata manifestava, altresì, la sua ferma intenzione, in caso di inerzia del suo interlocutore, di contattare in prima persona i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, dichiarandosi disposta a tutto pur di impedire la nomina del dott. **NOME 3**.

2. Alla prima udienza del 22 aprile 2021, la Sezione Disciplinare ha ammesso la prova testimoniale richiesta dalla difesa dell'inculpata (dott. **NOME 8**, neuropsichiatra, limitatamente alle circostanze indicate ai punti *a*) e *b*) dell'istanza) e disposto d'ufficio l'assunzione testimoniale dell'avv. **NOME 9** e del dott. **NOME 10**; ha dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione del C.T. di parte su quanto rilevato sul telefono cellulare della dott.ssa **NOME 1**, ferma restando la facoltà della difesa di depositare la copia forense del telefono estratta dal consulente.

All'udienza del 15 luglio 2021, acquisita l'ordinanza del GUP presso il Tribunale di **UFF 6** del 17 giugno 2021 sull'utilizzabilità delle intercettazioni effettuate mediante captatore informatico sul telefono cellulare del dott. **NOME 4** nell'ambito del procedimento penale n. **XXX** RGNR, sono stati sentiti i testi **NOME 10**, Presidente di Sezione del Tribunale di **UFF 7**, e l'avv. **NOME 9**, sorella dell'inculpata.

Disposto il mutamento del collegio, rigettata l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria e acquisita la sentenza di condanna disciplinare del dott. **NOME 3**, nonché la sentenza della Corte di cassazione di rigetto del ricorso dell'inculpato, all'udienza del 21 febbraio 2023 la difesa non ha reiterato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale a seguito del mutamento del collegio per nuova composizione del Consiglio Superiore della Magistratura.

Si è proceduto pertanto alla discussione, al cui esito la dott.ssa **NOME** **1** ha reso dichiarazioni, e la Sezione Disciplinare si è ritirata in camera di consiglio per la decisione.

Motivi della decisione

3. Preliminarmente, è sufficiente qui richiamare la giurisprudenza di legittimità sull'acquisizione e utilizzabilità dei messaggi e delle *chat* WhatsApp (Cass. pen., Sez. 6, n. 22417/2022, Sgromo; Cass. pen., Sez. 6, n. 1822/2019, Tacchi).

Sull'utilizzabilità delle *chat* nella specifica sede disciplinare Cass., Sez. Un., n. 34675/2022 ha affermato, in motivazione, che "La specialità del procedimento disciplinare, l'ampiezza dei poteri istruttori riconosciuti al P.G. (art. 16, comma 2 e 4, d.lgs. n. 109 del 2006) ed alla stessa Sezione Disciplinare, la quale può assumere "tutte le prove che ritiene utili" (art. 18, comma 3, lett. a), d.lgs. citato), concorrono a far ritenere (Sez. U., n. 12717/2009; Sez. U., n. 15314/2010, cit.; Sez. Un, n. 17585/2015) il procedimento disciplinare «marcatamente orientato all'accertamento dell'effettiva sussistenza dell'addebito disciplinare», anche in ragione degli interessi pubblici coinvolti. Mantiene interesse il passaggio motivazionale della più volte richiamata sentenza n. 100/1981 nel quale la Corte Costituzionale si sofferma sul principio di legalità di cui all'art. 25 Cost., osservando che si riferisce solo alla materia penale e non è di conseguenza estensibile a situazioni, come gli illeciti disciplinari, estranee all'attività del giudice penale, pur se con questa possono presentare, per determinati aspetti, una qualche affinità. L'esercizio del potere disciplinare, osserva il Giudice delle Leggi, è regolato da principi sostanzialmente differenti e meno incisivi di quelli che reggono l'esercizio del magistero penale, poiché esso risponde alla potestà amministrativa dello Stato, e non alla funzione di giustizia che quest'ultimo assolve attraverso l'attività giudiziaria, anche se non va sottaciuto, ad avviso di queste Sezioni Unite, che rispetto a tale iniziale approccio la Corte Costituzionale, con le successive ricordate decisioni (Sent. n. 224/2009; n. 170/2018), ha sollecitato una lettura adeguatrice delle norme in tema di procedimento disciplinare, coerente con i principi del giusto processo sancito dall'art. 111 Cost. e con l'effettività del diritto di difesa. In tema d'utilizzabilità delle prove nel procedimento disciplinare, quindi, non possono trovare spazio letture eccessivamente rigorose, fondate su norme che, come l'art. 270 cod. proc. pen., sono riferibili ai soli procedimenti deputati all'accertamento della responsabilità penale, nei quali si giustificano, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale, limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, (Sez. U., n. 3271/2013, Rv. 625434; Sez. U., n. 14552/2017, Rv. 644570; Sez. U., n. 741/2020, cit.; Sez. U., n. 17585/2015, Rv. 636141, sull'inapplicabilità del criterio restrittivo di valutazione della prova di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.). (...)

Orbene, l'utilizzo nel procedimento disciplinare dei magistrati delle intercettazioni di comunicazioni e di conversazioni disposte nel procedimento penale trova, la propria base legale negli artt. 16 e 18 del d.lgs. n. 109 del 2006, e siffatta «base legale (...) risponde al criterio convenzionale, da ultimo ribadito dalla Corte EDU con la sentenza della Grande Camera del 25 maggio 2021, Big Brother e altri c. Regno Unito, in continuità con la sentenza della stessa Corte, Prima Sezione, del 13 settembre 2018 (le citazioni dalla sentenza del 25 maggio 2021 sono tratte dalla versione tradotta dal Ministero della giustizia). Analoghe argomentazioni si possono svolgere in relazione all'uso del materiale (messaggi WhatsApp) ottenuto dal sequestro penale di un'apparecchiatura telefonica mobile».

Peraltro, la messaggistica WhatsApp tra la dott.ssa **NOME 1** e il dott. **NOME 4** è già stata ritenuta pienamente utilizzabile da questa Sezione Disciplinare con la sentenza n. 12/2022 di condanna disciplinare del dott. **NOME 3**, sentenza divenuta definitiva a seguito di Sez. Un. n. 34992/2022, ed altresì nelle sentenze di questa Sezione Disciplinare nn. 86/2022 e 100/2022.

4. Dall'istruttoria dibattimentale e dalle risultanze documentali acquisite deve ritenersi provata la responsabilità disciplinare della dott.ssa **NOME 1** alla stregua della condotta descritta nel capo d'incolpazione e ulteriormente illustrata dalla Procura Generale in sede di discussione orale.

Dal contenuto delle *chat* intercorse dal 15 al 25 maggio 2019 emerge infatti con evidenza che l'incolpata si è fattivamente attivata con il dott. **NOME 4** per condizionare negativamente le determinazioni dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura affinché esprimessero il loro voto contrario alla nomina del dott. **NOME 3** all'ufficio di Procuratore della Repubblica di **UFF 2**.

Nella *chat* del 15 maggio 2019 la dott.ssa **NOME 1** affermava che il dott. **NOME 3** non doveva prevalere per nessun motivo, che era disposta a tutto (*“e sai che lo faccio”*) ed in tale intento veniva assecondata dal dott. **NOME 4** (*“appunto”*).

Nelle *chat* del 23 maggio 2019 la dott.ssa **NOME 1** chiedeva al dott. **NOME 4** se il dott. **NOME 3** confidasse nella nomina (*“Non mi dire che **NOME 3** ci crede”*), ribadendo ancora una volta di essere disposta a tutto affinché il dott. **NOME 3** non venisse nominato Procuratore della Repubblica di **UFF 2**, al contempo informandosi se *“il porco avesse parlato con lui”* e, avendo ottenuto risposta negativa dal dott. **NOME 4**, commentava: *“porco mille volte” - “è pure scemo”*. L'incolpata, pur di raggiungere il proprio obiettivo, incalzava quindi il dott. **NOME 4** a riparlare con una individuata componente togata del Consiglio Superiore della Magistratura, osservando come fosse *“assurdo che noi in commissione votiamo **NOME 3**”, “una follia”* (*chat* del 22 maggio 2019), chiedendo poi conto al dott. **NOME 4** dell'opinione di altro individuato componente togato del Consiglio Superiore della Magistratura. Inoltre, la dott.ssa **NOME 1**, dopo aver chiesto indicazioni

sulla data del *Plenum* del Consiglio Superiore della Magistratura, pretendeva rassicurazioni dal dott. **NOME 4**: *“Giurami che il porco cade subito”* che da quest’ultimo otteneva (*“Non mollo di un cm”*).

Dai diversi messaggi è emersa, altresì, la ferma determinazione della dott.ssa **NOME 1** di contattare in prima persona i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura dichiarandosi disposta a tutto pur di impedire la nomina del dott. **NOME 3** alla Procura della Repubblica di **UFF 2**, qualora il dott. **NOME 4** non fosse stato in grado di farlo. Infatti, nella *chat* del 25 maggio 2019 la dott.ssa **NOME 1** scriveva di non poter correre rischi (*“È come se ci fossi io”*), di dover parlare con i componenti togati eletti dalla corrente **ASSOCIAZIONE 1** e di voler andare dai laici *“e scassiamo tutto”*; quindi scriveva, in successione: *“Io sto male e non me ne vado così – Guardando gli altri andare avanti – Non solo io non ho mai avuto e non avrò niente ma devo assistere a questa vergogna – Il mio gruppo non lo deve votare – **NOME 5** dice che a **NOME 3** mancano 2 voti e ce la può fare .. – Non si può correre il rischio”*, venendo anche in questo caso assecondata dal dott. **NOME 4** il quale le rispondeva: *“Assolutamente”*. Ancora la dott.ssa **NOME 1**, di seguito alle denigrazioni prima riportate contro il dott. **NOME 3** (*“E’ pure scemo”*) insisteva con il dott. **NOME 4**: *“Ma **NOME 7** ha capito bene?” – “Ma tu faglielo capire anche” – “Sabato me lo lavoro bene”*.

Le giustificazioni addotte dall’incolpata, prima in sede di interrogatorio e successivamente in seno alle dichiarazioni spontanee, non evidenziano elementi suscettibili di esimerla dalla responsabilità disciplinare.

Invero, già a seguito di interrogatorio dinanzi alla Procura Generale, integrato dal deposito di una memoria, l’incolpata aveva affermato che aveva reciso ogni legame di amicizia con il dott. **NOME 3** in quanto la sera dell’11 dicembre 2015 aveva subito da questi un episodio di molestie sessuali che l’avevano fortemente turbata. Ha dichiarato pertanto l’incolpata nella memoria che i messaggi scambiati con l’amico dott. **NOME 4**, a conoscenza di quanto accadutole, erano determinati da una *“sorta di anelata e privatissima rivincita esclusivamente morale”*, dalla necessità di lenire la sofferenza e di ottenere in questo modo una giustizia riparativa (*“era come se sentissi tutelata la mia persona e ristabilito, in altro modo, un superiore e doveroso senso di giustizia, del quale, nella sede appropriata, per mia dolorosissima determinazione, non potevo essere destinataria”*). Da qui il suo attivarsi con il dott. **NOME 4** contro il dott. **NOME 3**, affinché allo stesso, attraverso il condizionamento dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, non venisse conferito l’ufficio direttivo per il quale il dott. **NOME 3** non era degno nella visione dell’incolpata per le molestie che essa aveva subito quattro anni prima.

5. Deve precisarsi che, a seguito delle dichiarazioni rese dalla dott.ssa **NOME 1**, veniva avviato nei confronti del dott. **NOME 3** il procedimento disciplinare avente n. 153/20 R.G., conclusosi con la già citata sentenza n. 12/2022 di questa Sezione Disciplinare, confermata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione e quindi definitiva, che lo ha riconosciuto responsabile dell’illecito disciplinare di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del decreto

legislativo n. 109 del 2006 in relazione agli artt. 61, 609-bis e 609-septies c.p. e condannato alla sanzione della perdita di anzianità di mesi due, peraltro più grave di quella irrogata in questa sede alla dott.ssa **NOME 1**.

Oggetto del presente giudizio disciplinare nei confronti della dott.ssa **NOME 1** non può che essere, pertanto, unicamente perimetrato sul disvalore della condotta posta in essere dalla dott.ssa **NOME 1**, alla quale si addebita di aver tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti di un collega magistrato poiché volto ad interferire indebitamente nell'attività propria del Consiglio Superiore della Magistratura inerente all'indipendente e trasparente valutazione degli aspiranti agli uffici direttivi, con lesione del prestigio dell'organo di governo autonomo e dell'ordine giudiziario.

Ciò premesso, sussistono tutti gli elementi della fattispecie disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 109 del 2006 che punisce, tra l'altro i comportamenti, posti in essere dal magistrato nell'esercizio delle funzioni, abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati.

La fattispecie disciplinare qui rilevante deve essere inquadrata alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

Con riferimento alla contestazione disciplinare in esame va richiamato il precedente di Sez. Un. n.34675/2022 secondo cui *“la formula "costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni", di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006, non individua un presupposto della fattispecie che si aggiunge agli elementi costitutivi degli specifici illeciti tipizzati dalla legge, ma ha un significato meramente classificatorio, inteso a caratterizzare il disvalore della condotta in relazione al dovere violato; ne consegue che, ai sensi della lett. d) del citato articolo, rientrano nell'ambito dei comportamenti abitualmente e gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati le condotte volte a screditare – con apprezzamenti negativi del tutto estranei all'esercizio di libertà costituzionali – o valorizzare altri colleghi, anche al fine di interferire con l'attività del CSM, in quanto dirette ad incidere sull'esito di una procedura selettiva, che dovrebbe discendere unicamente dall'applicazione dei parametri normativi, primari e secondari, che presiedono al regolare svolgimento della procedura medesima”*.

Inoltre, per Sez. Un. n. 34380/2022 *“le interlocuzioni tra magistrati e componenti del Consiglio Superiore della Magistratura aventi ad oggetto le valutazioni procedimentali per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi degli uffici giudiziari costituiscono "comportamenti abitualmente o gravemente scorretti", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, dovendo ritenersi imposto ad ogni magistrato il dovere di astenersi da qualsiasi intervento - salvo se contemplato dalla disciplina legislativa del procedimento - che sia volto, in guisa di pressione o di concertazione, ad esprimere discredito o disistima o, all'opposto, a manifestare gradimento o sostegno nei confronti di alcuno degli aspiranti, essendo la comparazione di questi ultimi riservata ai componenti dell'organo di autogoverno, senza alcuno spazio alla partecipazione di soggetti estranei (quali, ad esempio, gli esponenti dell'associazionismo giudiziario o della politica)”*.

Il riferimento all'esercizio delle funzioni va poi inteso in senso ampio alla luce dell'insegnamento di Sez. Un. n. 20042/2021 (*"In tema di illeciti disciplinari dei magistrati, rientrano nella nozione di grave scorrettezza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, anche quelle condotte che, pur se non compiute direttamente nell'esercizio delle funzioni, sono inscindibilmente collegate a contegni precedenti o anche solo "in fieri", involgenti l'esercizio delle funzioni giudiziarie, al punto da divenire tutte parte di un "modus agendi" contrario ai doveri del magistrato"*), atteso che la formulazione normativa deve ritenersi prescindere del tutto dalla funzionalità della scorrettezza potendo riferirsi i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti anche ai rapporti personali tra colleghi (Sez. Un. n. 7042/2013).

Emerge dunque con chiarezza come, sotto il profilo della grave scorrettezza, sia rilevante, in relazione alle procedure di nomina, qualunque modalità comportamentale che si collochi al di fuori di quello che è l'iter procedimentale di cui al testo unico della dirigenza e dai canoni del buon andamento e dell'imparzialità della P.A.

L'intento della dott.ssa **NOME 1** di ottenere, attraverso l'azione del dott. **NOME 4**, il condizionamento dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura nella scelta dell'ufficio di Procuratore della Repubblica di **UFF 2** – ufficio di evidente rilievo e delicatezza – in danno di uno dei candidati, allo scopo meramente privato di perseguire la riparazione di un torto subito quattro anni prima, mediante una sorta di *"anelata e privatissima rivincita morale"* – come affermato nelle memorie dalla stessa incolpata – evidenzia l'intrinseca scorrettezza e gravità della condotta, che si è concretizzata in una sorta di *"giustizia fai da te"* intesa dall'incolpata come unica modalità suscettibile di darle soddisfazione e riparare in qualche modo il danno subito.

L'incolpata ha infatti ritenuto più opportuno, anziché denunciare l'accaduto all'autorità giudiziaria nell'immediatezza dei fatti, utilizzare tale impropria e obliqua modalità di reazione rivolgendosi, in prossimità della votazione del *Plenum* del Consiglio Superiore della Magistratura, all'amico dott. **NOME 4** affinché condizionasse dall'esterno (visto che non era più componente del Consiglio Superiore della Magistratura, ma conservava ancora intatta una salda rete relazionale), l'attività consiliare. In tal modo, la dott.ssa **NOME 1**, nonostante il suo *status* di magistrata, ha dimostrato evidente e profonda sfiducia nell'istituzione giudiziaria così direttamente colpendone il prestigio e, contestualmente ledendo la sua stessa immagine di magistrata attraverso l'indebita via dell'appartenenza correntizia, ponendo in essere una condotta che rileva anche sul più generale versante deontologico (si vedano gli artt. 1, 2 e 10 del codice etico dei magistrati, alla cui stregua il magistrato si ispira a valori di disinteresse personale; si astiene da ogni forma di intervento che possa indebitamente incidere sull'amministrazione della giustizia ovvero sulla posizione professionale propria o altrui; opera secondo canoni di correttezza astenendosi da ogni intervento che non corrisponda ad esigenze istituzionali sulle decisioni concernenti promozioni, trasferimenti, assegnazioni di sede e conferimento di incarichi).

Deve perciò affermarsi, in tesi generale, che è sempre suscettibile di vaglio disciplinare ogni comportamento del magistrato che, al di fuori dei corretti canali istituzionali e delle fonti di informazione previste dall'ordinamento per l'attività del Consiglio Superiore della Magistratura, sia finalizzato ad ottenere vantaggi per sé o, all'opposto, il pregiudizio altrui mediante indebite sollecitazioni tese a sviare l'indipendente e trasparente esercizio delle prerogative del Consiglio medesimo.

Come del resto ha condivisibilmente affermato la Procura Generale nella discussione orale, sulla scorta di Sez. Un. n. 741/2020 e come ribadito dalle Sezioni Unite nel 2021 proprio con riferimento al cd. caso **NOME 4**, è interferenza rilevante sotto il profilo della grave scorrettezza qualunque modalità comportamentale che si collochi al di fuori di quello che è l'*iter* procedimentale, in relazione alle nomine, tracciato dal testo unico della dirigenza e dai canoni costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa. Nel caso di specie, l'intento di ottenere, attraverso la condotta in esame, una riparazione per l'abuso, pur grave, subito concreta una giustizia privata inammissibile in quanto tale per qualunque cittadino e ancor di più se chi vi fa ricorso è un magistrato.

6. Alla luce dei suesposti rilievi, non può esservi spazio alcuno per l'applicazione dell'esimente dell'art. 3-bis del decreto legislativo n. 109 del 2006 – sollecitata invece dalla Procura Generale che pure nella requisitoria ha lumeggiato i plurimi profili di gravità della condotta scorretta addebitata all'incolpata – secondo cui, come è noto, l'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza.

Trattasi di clausola generale che, ferma la tipizzazione *ex ante* della condotta disciplinarmente rilevante e la conseguente verifica della sua sussistenza, esprime la scarsa rilevanza in concreto del fatto – qualora sia provata dall'incolpato o comunque risulti (Sez. Un. n. 14665/2011; Sez. Un. n. 25091/2010) –, ovvero la scusabilità o giustificabilità del fatto (Sez. Un. n. 6827/2014), in relazione alla lesione del bene giuridico della compromissione dell'immagine del magistrato, secondo una valutazione di stretta spettanza di questa Sezione Disciplinare (Sez. Un. n. 8563/2021).

In generale, secondo Sez. Un. n. 29823/2020 (nonché Sez. Un. n. 31058/2019) *“l'accertamento della condotta disciplinarmente irrilevante in applicazione dell'esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 (da identificarsi in quella che, riguardata "ex post" ed in concreto, non comprometta l'immagine del magistrato), deve compiersi senza sovvertire il principio di tipizzazione degli illeciti disciplinari; pertanto, nell'ipotesi in cui il bene giuridico individuato specificamente dal legislatore in rapporto al singolo illecito disciplinare non coincida con quello protetto dal citato art. 3 bis, il giudizio di "scarsa rilevanza del fatto" dovrà anzitutto tenere conto della consistenza della lesione arrecata al bene giuridico "specifico" e, solo se l'offesa non sia apprezzabile in termini di gravità, occorrerà ulteriormente verificare se quello stesso fatto, che integra l'illecito tipizzato, abbia però determinato un'effettiva lesione dell'immagine pubblica del magistrato,*

risultando applicabile la detta esimente in caso di esito negativo di entrambe le verifiche”.

Orbene, nella fattispecie in esame tale scarsa rilevanza va già esclusa per la gravità dell’offesa recata al bene giuridico del corretto svolgimento delle procedure di selezione comparativa degli aspiranti alla nomina ad incarichi direttivi.

Il tenore delle comunicazioni intercorse tra la dott.ssa **NOME 1** e il dott. **NOME 4** non è quello di una mera privata conversazione – comunque impropria in considerazione dei rispettivi ruoli istituzionali – su quanto potesse essere condivisibile che il dott. **NOME 3** andasse a ricoprire l’ufficio cui aspirava, ma è sintomatico dell’intesa tra i due soggetti che a qualunque costo avrebbero dovuto condizionare negativamente, attraverso impropri canali di stretta appartenenza correntizia, i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura nella votazione.

Emblematiche, ancora una volta, di una attività di pesante interferenza, e non di mero e privato sfogo, sono le frasi *“sono disposta a tutto ... giurami che il porco cade subito... scassiamo tutto ... non solo io non ho mai avuto e non avrò niente ma devo assistere a questa vergogna ... il mio gruppo non lo deve votare ... **NOME 5** dice che a **NOME 3** mancano due voti e ce la può fare ... non si può correre il rischio”*, frasi che non possono in alcun modo essere obliterate tramite una sentenza assolutoria.

Deve perciò ribadirsi che la ferma volontà dell’incolpata volta a condizionare negativamente i consiglieri del Consiglio Superiore della Magistratura tentando di interferire con l’attività consiliare costituisce una grave violazione del dovere di correttezza e di equilibrio che non può trovare esimente nell’esigenza affatto privata e personale dell’incolpata, non perseguita secondo le modalità di reazione previste dall’ordinamento, di ottenere una rivincita morale per essere stata vittima quattro anni prima di condotte abusanti. Non può infatti mancarsi di osservare che la dott. **NOME 1**, non avendo ritenuto di denunciare le condotte abusanti del dott. **NOME 3** mediante formale querela, ben avrebbe potuto far valere comunque le sue ragioni nell’opportuna sede civile, dovendosi rimarcare che il magistrato, come qualunque altro cittadino, è tenuto ad esperire le tutele – e solo esse – consentite dall’ordinamento.

Tale condotta, valutata anche alla luce della risonanza pubblica che hanno avuto i fatti, ha oggettivamente leso non solo l’immagine di magistrato della dott.ssa **NOME 1**, ma anche quella di tutto il Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentato pubblicamente quale organo orientabile al di fuori delle corrette e trasparenti dinamiche istituzionali, in base alle esigenze personali dei singoli e delle loro improprie relazioni correntizie.

7. A fronte di tale complessivo quadro fattuale e normativo suesposto, nonché degli indici obiettivi di gravità del fatto emersi dall’istruzione del procedimento, mutuabili anche dall’art. 133 c.p., ritiene la Sezione Disciplinare congrua la sanzione della censura, da irrogarsi necessariamente quale sanzione più lieve (e meno grave di qualunque altra sanzione, ivi inclusa la perdita

dell'anzianità) in relazione all'univoco disposto dell'art. 12, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 109 del 2006, secondo cui si applica una sanzione non inferiore alla censura per i comportamenti previsti dall'art. 2, comma 1, lettera d), del medesimo decreto legislativo.

P.Q.M.

La Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura,
visti gli artt. 5 e 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109,

dichiara

la dott.ssa **NOME 1** responsabile degli illeciti di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, e per l'effetto, le irroga la sanzione disciplinare della censura.

Roma, 21 febbraio 2023

La Relatrice
(Rosanna Natoli)

Il Presidente
(Fabio Pinelli)

Il Magistrato Segretario
(Simona Sansa)

Depositato in Segreteria
Roma,
Il Direttore della Segreteria
(Rosalia Venditti)